



Direzione centrale lavoro, università e ricerca

Verbale di intesa istituzionale territoriale ai sensi degli articoli 2, comma 36, della legge 203/2008 (legge finanziaria 2008) e 19, comma 9, del decreto legge 185/2008, convertito con legge 2/2009

Il giorno 6 marzo 2009, presso la sede della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di Corso Cavour, 1, Trieste, si sono incontrati:

- per la Regione Friuli Venezia Giulia l'Assessore regionale al Lavoro, Università e Ricerca Alessia Rosolen;
- per la CGIL regionale Renato Kneipp;
- per l'Unione sindacale regionale C.I.S.L.;
- per l'Unione sindacale regionale UIL;
- per l'U.G.L. Unione regionale Quirino Stortini;
- per l'Unione sindacale regionale CISAL;
- per la Confisal Friuli Venezia Giulia;
- per l'Unione regionale Federmanager CIDA;
- per la Federazione regionale piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia Federica Tessitori;
- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia Claudio Hauser;
- per Confartigianato federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia Giorgio Moretti;
- per la CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia;
- per l'Unione regionale economica slovena;
- per l'Unione regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia Massimo Giordano;
- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia Sergio Marini
- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia Duilio Bunello;
- per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia Giovanni Fusco;
- per l'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;
- per la Federazione regionale Coldiretti
- per la Confederazione italiana Agricoltori
- per la Federazione regionale Unione Agricoltori del Friuli Venezia Giulia
- per la KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori Edi Bukavec
- per la Confederazione delle Professioni

- per la COLAP Professioni
- per Confedertecnica Professioni
- Consigliere regionale di parità Mariagrazia Vendrame;
- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia
- per la Consulta regionale dei disabili

al fine di stipulare, in attuazione di quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto in data 19 dicembre 2008, l'intesa istituzionale territoriale prevista dall'articolo 2, comma 36, della legge 203/2008 (legge finanziaria 2009) e dall'articolo 19, comma 9, del decreto legge 185/2008, convertito con legge 2/2009, in vista dell'assegnazione al Friuli Venezia Giulia di una quota delle risorse disponibili per l'erogazione nel 2009 degli ammortizzatori sociali in deroga.

Sono altresì presenti

l'INPS regionale del Friuli Venezia Giulia nelle persone del dott. Fabio Vitale e della sig.ra Giovanna Puzzi.

l'EBIART

l'EBITER

Il Ministero del lavoro -- Direzione regionale del lavoro Friuli Venezia Giulia

Premesso che:

- a) l'articolo 2, comma 36, della legge 203/2008 (legge finanziaria 2009) e l'articolo 19, comma 9, del decreto legge 185/2008, convertito con la legge 2/2009, hanno previsto l'assegnazione alle Regioni di risorse per la concessione e l'erogazione nel 2009 degli ammortizzatori sociali in deroga previa definizione di specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi governativi entro il 15 giugno 2009;
- b) l'articolo 19, comma 9 bis, del sopra citato decreto legge ha previsto l'assegnazione immediata da parte del competente Ministero alle Regioni di una quota parte dei fondi disponibili per gli ammortizzatori in deroga;
- c) con intesa di data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno concordato su una partecipazione delle Regioni alla spesa per gli ammortizzatori in deroga a valere sui programmi regionali FSE, prevedendo in particolare che il contributo nazionale venga impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e che il contributo regionale venga impiegato per azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito;
- d) con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009 n. 45080 è stata assegnata alla Regione Friuli Venezia Giulia una

rispetta l'ambiente: se non ti e' necessario non stampare questa mail

quota parte, pari a 4.000.000,00 di euro, delle risorse finanziarie destinate alla concessione nel 2009 degli ammortizzatori sociali in deroga;

- e) in attuazione della sopra citata intesa di data 12 febbraio 2009, l'Amministrazione regionale - una volta definite puntualmente ai livelli nazionale e comunitario le modalità di attuazione del contributo regionale - si impegna ad attivare azioni combinate di politica attiva e di completamento di sostegno al reddito a favore dei beneficiari dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga, con modalità condivise nell'ambito del Tavolo regionale di concertazione e individuate con apposita intesa;
- f) nelle more della puntuale definizione delle modalità attuative del contributo regionale, è possibile attivare l'erogazione e la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel 2009 a valere sulle risorse di cui al punto d);

Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue:

1. Possono beneficiare del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che, nel periodo dall'1.1.2009 al 31.12.2009, abbiano subito un licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ovvero si siano dimessi per giusta causa, a condizione che:
 - a) siano esclusi dal diritto alla percezione dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione;
 - b) abbiano almeno tre mesi di anzianità aziendale presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento ovvero presso il posto di lavoro dal quale si sono dimessi.
2. Il trattamento di cui al punto 1 può essere concesso con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, ivi compresi:
 - a) apprendisti;
 - b) lavoratori somministrati, in caso di cessazione del rapporto del lavoratore con l'agenzia somministratrice di lavoro nelle ipotesi di cui al punto 1 e per le motivazioni in esso riportate con riferimento all'azienda utilizzatrice;
 - c) soci lavoratori di cooperative, escluse dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.
3. Il trattamento di cui al punto 1 e per i motivi in esso indicati può essere concesso anche ai lavoratori cessati per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a condizione che:
 - a) siano esclusi dal diritto alla percezione di qualsiasi tipologia di ammortizzatore sociale connesso alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato;

- b) abbiano almeno tre mesi di anzianità aziendale presso il datore di lavoro che li occupava a tempo determinato per una durata di tempo superiore.
4. Il trattamento di cui ai punti 1, 2 e 3 viene concesso per un periodo non superiore a quattro mesi.
 5. A pena di decadenza la domanda per il trattamento di cui ai punti 1, 2 e 3 deve essere presentata all'INPS:
 - a) qualora il licenziamento, le dimissioni per giusta causa ovvero la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato si siano verificati nel periodo dall'1.1.2009 al 31.5.2009, entro il 31.7.2009;
 - b) qualora il licenziamento, le dimissioni per giusta causa ovvero la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato si siano verificati nel periodo dall'1.6.2009 al 31.12.2009, entro sessantotto giorni dal licenziamento, dalle dimissioni per giusta causa o dalla cessazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
 6. I lavoratori aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legge 185/2008 possono beneficiare dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga subordinatamente all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle disposizioni di legge medesime.
 7. Sono previste, per il periodo dall'1.1.2009 fino al 31.12.2009, proroghe e nuove concessioni del trattamento di mobilità in deroga nel settore degli spedizionieri doganali nonché per dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi (individuato dal codice ATECO 60.24) prive di ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme ovvero da accordi in materia, a condizione che dette imprese siano iscritte agli albi degli autotrasportatori tenuti presso le sedi provinciali della Motorizzazione civile. La mobilità in deroga viene erogata per i seguenti periodi:
 - a) in relazione alle nuove concessioni, per dodici mesi;
 - b) in relazione alle proroghe:
 - a) per dodici mesi, qualora i lavoratori, indipendentemente dal periodo di mobilità in deroga già percepito, alla data dell'1.1.2009 siano di età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
 - b) per dodici mesi, qualora i lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, alla data dell'1.1.2009 risultino avere percepito la mobilità in deroga per un periodo non superiore a diciotto mesi;
 - c) per dodici mesi a favore delle lavoratrici, indipendentemente dalla loro età anagrafica e dal periodo di trattamento di mobilità in deroga già percepito;
 - d) per otto mesi in tutti gli altri casi.
 8. In relazione ai lavoratori del settore di cui al punto 7 che nel corso del 2008 sono decaduti dal trattamento di mobilità in deroga e che, pertanto, sono esclusi dalla proroga del trattamento medesimo in forza della presente intesa, l'Amministrazione regionale si impegna ad attivarsi per il loro inserimento in iniziative mirate alla ricollocazione e al sostegno al reddito nell'ambito del Programma PARI 2009.

0039040369353

9. Sono previste concessioni, per un periodo non superiore a quattro mesi, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori sospesi entro il 31.12.2009 da imprese che non siano, in base alla vigente normativa nazionale, destinatarie di trattamenti di integrazione salariale straordinaria. Possono beneficiare del trattamento di cui al presente punto tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato.
10. Le imprese, ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di cui al punto 9, stipuleranno previamente gli accordi sindacali, che dovranno evidenziare tra l'altro:
- a) l'impossibilità per l'impresa di accedere alla CIGS in base alla vigente normativa;
 - b) che i lavoratori che vengono collocati in CIGS non beneficiano, per il periodo di sospensione, di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa;
 - c) la causale della richiesta di CIGS in deroga, fra le seguenti:
 - crisi aziendale non implicante cessazione di attività;
 - riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale;
 - d) le motivazioni specifiche dell'intervento di CIGS in deroga richiesto, anche con riferimento alle prospettive di rientro del personale coinvolto al termine dell'intervento medesimo;
 - e) il periodo e il numero massimo dei lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di CIGS in deroga;
 - f) l'indicazione di eventuali esuberi, accompagnata da un piano di gestione dei medesimi.
11. Gli accordi sindacali di cui al punto 10 sono stipulati presso gli enti bilaterali, per i settori in cui questi sono operativi, ovvero, nel caso contrario, con le Organizzazioni sindacali provinciali.
12. La domanda per il trattamento di cui al punto 9, a cui deve essere allegato l'accordo sindacale di cui al punto 10, è presentata dall'impresa richiedente all'INPS regionale per il tramite del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, università e ricerca, che autorizza l'intervento richiesto sulla base della documentazione prodotta ovvero di ulteriori integrazioni documentali richieste dal Servizio medesimo. L'Amministrazione regionale, sentito l'INPS regionale, provvederà a definire e rendere disponibile il *fac simile* della domanda, con indicazione analitica della documentazione da allegare alla medesima.
13. In deroga al punto 9, sono possibili in via eccezionale concessioni, per un periodo non superiore a quattro mesi, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori sospesi entro il 31.12.2009 da imprese che, pur essendo destinatarie di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, non possano, in relazione alla singola causale dell'intervento di CIGS, ricorrervi, nelle seguenti ipotesi:

1) nell'ipotesi di CIGS per crisi aziendale, qualora l'impresa non possa richiedere il trattamento al Ministero del lavoro per il mancato decorso del periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione (articolo 1, comma 5, della legge 223/1991) ovvero per il superamento del limite di durata complessiva di 36 mesi di CIGS nell'arco del quinquennio (articolo 1, comma 9, della legge 223/1991);

2) nell'ipotesi di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione, qualora l'impresa non possa richiedere il trattamento al Ministero del lavoro per il superamento del limite di durata complessiva di 36 mesi di CIGS nell'arco del quinquennio (articolo 1, comma 9, della legge 223/1991).

In sede di esame congiunto presso il Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, università e ricerca sono esaminati:

- a) la sussistenza dei requisiti rispettivamente previsti dai decreti ministeriali 18 dicembre 2002 n. 31826 e 20 agosto 2002 n. 31444;
 - b) la sussistenza di condizioni eccezionali che giustificano l'intervento di CIGS in deroga richiesto, con riguardo alle prospettive di mantenimento dell'attività aziendale e di salvaguardia dei livelli occupazionali, che verrebbero pregiudicate dal mancato ricorso all'intervento di CIGS in deroga;
 - c) il programma di interventi che l'impresa intende realizzare durante il periodo di intervento in deroga, comprendente l'impegno alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
14. Nell'ipotesi di cui al punto 13, la domanda di concessione del trattamento è presentata all'INPS regionale per il tramite del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, università e ricerca, che provvede all'espletamento dell'esame congiunto della domanda e autorizza l'intervento richiesto sentito l'Agenzia regionale del lavoro e il Tavolo regionale di concertazione. L'Amministrazione regionale, sentito l'INPS regionale, provvederà a definire e rendere disponibile il *fac simile* della domanda, con indicazione analitica della documentazione da allegare alla medesima.
15. Sono previste concessioni fino al 31.12.2009 del trattamento di integrazione salariale straordinaria a seguito di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell'orario di lavoro verticale od orizzontale per i dipendenti di imprese artigiane. Tale trattamento potrà venire autorizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, a seguito di specifici accordi sindacali - i quali devono essere trasmessi alla Regione, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione e devono contenere l'indicazione precisa dell'articolazione giornaliera delle sospensioni, che in ogni caso non possono riguardare la sola giornata di fine settimana, nell'arco temporale di validità dell'accordo, congruente con l'andamento produttivo dell'attività aziendale - stipulati presso la competente sede territoriale dell'EBIART, anche da parte di aziende non aderenti, per un massimo di 520 ore totali per ciascun lavoratore nel periodo 1.1.2009 -

0039040369353

31.12.2009, ovvero per una massimo di 350 ore totali in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative settimanali. Il trattamento in oggetto, che sarà erogato dall'INPS, potrà determinare, per il solo 2009, il superamento del limite massimo di intervento previsto dall'EBIART. Ai fini dell'erogazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria ciascun lavoratore può essere sospeso utilmente per un numero massimo di quattro volte. Ciascuna sospensione deve avere una durata minima di otto ore delle quali, qualora la sospensione copra più giornate lavorative, almeno quattro ore per ciascuna giornata lavorativa. La concessione del trattamento per riduzione di orario di lavoro orizzontale può essere autorizzata indipendentemente da quanto previsto dal punto 6.

16. Nei medesimi termini di cui al punto 15 sono previste concessioni fino al 31.12.2009 del trattamento di integrazione salariale straordinaria a seguito di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell'orario di lavoro verticale od orizzontale per i dipendenti di imprese operanti nel settore del commercio, turismo e servizi, prive degli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa. Tale trattamento potrà venire autorizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, a seguito di specifici accordi sindacali stipulati presso la competente sede territoriale dell'EBITER anche per le aziende del settore non aderenti.
17. Nelle more della puntuale definizione delle modalità attuative del contributo regionale, in esecuzione di quanto previsto dall'intesa di data 12 febbraio 2009 fra Governo, le Regioni e le Province Autonome, citata in premessa, e del recepimento della presente intesa con accordo governativo, la medesima è provvisoriamente esecutiva ai fini dell'utilizzo dell'anticipazione di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009 n. 45080, e fino a capienza delle risorse di cui all'anticipazione medesima.
18. Tutti i trattamenti di cui alla presente intesa sono concessi ed erogati fino a capienza delle risorse disponibili. Ove consentito dalla normativa nazionale e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'erogazione dei trattamenti in deroga di cui alla presente intesa proseguirà nel 2010, in presenza di fondi disponibili, a favore di quei lavoratori che abbiano maturato il diritto a tali trattamenti in base alla presente intesa e per i quali al 31.12.2009 non sia concluso il relativo periodo di percezione.
19. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro è delegato alla sottoscrizione dell'accordo in sede governativa che recepisca la presente intesa.

Tenuto conto di quanto previsto dal punto 17, tutto quanto contenuto nella presente intesa è subordinato alla ratifica della stessa da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in sede di accordo governativo presso il medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legge 185/2008.

La presente intesa potrà essere modificata anche al fine di recepire quanto deciso a livello nazionale e comunitario in attuazione dell'intesa di data 12 febbraio 2009 fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e a seguito di sostanziali modifiche agli assetti economici produttivi e occupazionali del mercato del lavoro e dell'operatività di

0039040369353

nuovi organismi paritetici bilaterali. Si intende, inoltre, fin da ora modificata e integrata a seguito di diverse intese che si dovessero introdurre con l'accordo governativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

- L'Assessore regionale al lavoro, università e ricerca _____

- per la CGIL regionale

- per l'Unione sindacale regionale C.I.S.L.

- per l'Unione sindacale regionale UIL

- per l'U.G.L. Unione regionale

- per l'Unione sindacale regionale CISAL

- per l'Unione regionale Federmanager CIDA

- per la Federazione regionale piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia

- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia